



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*



*Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*



*Regione Campania*



*Provincia di Napoli*



*Comune di*

## **Protocollo d'intesa**

**“Bonifica del SIN di Bagnoli-Coroglio”**

Roma, .. marzo 2014

VISTO il Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modifiche, in Legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

VISTO l'art. 10 del Decreto Legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 30 ottobre 2013, sulla nuova organizzazione del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009 n. 140, recante "regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare";

VISTO il Decreto Ministeriale 2 dicembre 2009 n. 135, come modificato dal Decreto Ministeriale 21 ottobre 2010, n. 177, recante "Individuazione delle strutture dirigenziali di livello non generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare";

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i., "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale";

VISTO l'articolo 114, comma 24, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha inserito il sito "Napoli Bagnoli-Coroglio" tra i Siti di bonifica di Interesse Nazionale;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente 18 settembre 2001, n. 468 e s.m.i., recante il "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 31 agosto 2001 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2001, che definisce il perimetro del Sito di bonifica di interesse nazionale "Napoli Bagnoli-Coroglio";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 novembre 2006 n. 308, "Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001 n. 468, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati";

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTI gli artt. 242 e 244 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., che prevedono che, nei siti in cui siano superati i valori soglia di contaminazione, l'individuazione dei responsabili della contaminazione sia svolta dalla Provincia territorialmente competente;

VISTO l'art. 252, comma 4, del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. che prevede che la

titolarità del procedimento di approvazione del progetto di bonifica di cui all'art. 242 nei Siti di Interesse Nazionale è attribuita al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che può avvalersi anche dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate e dell'Istituto superiore di sanità nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati;

Visto l'art. 252, comma 5, del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. che prevede che “Nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato, né altro soggetto interessato, gli interventi sono predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A. nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati”;

VISTO l'art. 4, del decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, in base al quale sono considerati prioritari gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione, oppure, nel caso in cui siano già stati realizzati interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione, gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale;

VISTO l'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, che prevede che le risorse del Programma nazionale di bonifica siano destinate in via prioritaria al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione, relativi ad aree o beni pubblici o effettuati in danno di soggetti inadempienti da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO l'art. 6, comma 2, del medesimo decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, come modificato dal decreto ministeriale n. 308 del 2006, che prevede che “L'individuazione dei soggetti beneficiari nonché le modalità, le condizioni e i termini per l'erogazione dei finanziamenti previsti dal Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale, tuttora non disciplinati dalle regioni, sono regolamentati mediante il ricorso ad Accordi di programma da sottoscrivere tra lo Stato, le regioni e gli Enti locali territorialmente competenti”;

VISTO l'Accordo di Programma Quadro (APQ) “Per gli interventi di bonifica negli ambiti marino-costieri presenti all'interno dei Siti di bonifica di interesse nazionale di Piombino e Napoli Bagnoli-Coroglio e per lo sviluppo di Piombino attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture”, sottoscritto in data 21 dicembre 2007;

CONSIDERATO che il suddetto Accordo di Programma Quadro è decaduto, a seguito della concorde decisione dei sottoscrittori in data 30 settembre 2013;

CONSIDERATO che ad oggi sono ancora disponibili finanziamenti pari a 48.686.017,81, di cui circa 4 milioni di euro necessari per i primi interventi di bonifica e messa in sicurezza della colmata;

CONSIDERATO che tale complessiva disponibilità non è sufficiente per garantire la realizzazione dell'intero programma di bonifica del SIN di Bagnoli-Coroglio;

CONSIDERATO che, con nota n. 100144 del 6 febbraio u.s. della direzione centrale Ambiente del Comune di Napoli al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, si è

confermata la necessità che nella programmazione 2014-2020 sia reperita l'intera risorsa per il ripristino della morfologia naturale della costa e la bonifica del mare;

Tutto ciò premesso

la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

il Presidente della Regione Campania;

il Presidente della Provincia di Napoli;

il Sindaco del Comune di Napoli;

stipulano il seguente

## PROTOCOLLO D'INTESA

### *Articolo 1*

#### *Recepimento delle premesse*

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

### *Articolo 2*

#### *Oggetto e finalità*

1. Il presente Accordo ha ad oggetto l'impegno a promuovere le iniziative atte a realizzare gli interventi di messa in sicurezza e bonifica del SIN di Napoli Bagnoli-Coroglio, nel rispetto dei criteri di priorità previsti delle norme vigenti.

### *Articolo 3*

#### *Impegni delle Parti*

1. Le Parti, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, si impegnano a:
  - a) stipulare apposito Accordo di Programma quadro in cui saranno individuate le risorse necessarie per gli interventi di messa in sicurezza e bonifica nel SIN di Napoli Bagnoli –

Coroglio, che saranno definiti in sede tecnica, a valere sulle disponibilità pubbliche assegnate per tale finalità nell'ambito del Programma Nazionale di Bonifica;

b) disciplinare le modalità di utilizzo delle risorse già assegnate per l'APQ "Bagnoli-Piombino", del 21 dicembre 2007, negli importi residui disponibili, e secondo le priorità individuate in applicazione dei criteri dalla normativa vigente.

2. Le Parti si impegnano ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, in attuazione dei principi di celerità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

3. Le Parti si impegnano a svolgere nel più breve tempo possibile le attività propedeutiche alla stipula del suddetto Accordo di programma quadro e a rimuovere, in ciascuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo.

Roma,

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

---

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

---

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

---

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

---

IL SINDACO DEL COMUNE DI NAPOLI

---